

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 4 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Bertucci, Bianchi Clerici, Enzo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Bulgarelli, Bontempo, Buttiglione, Cannella, Castagnetti, Cè, Cicu, Collè, Colucci, Contento, Cordoni, Craxi, Cusumano, De Brasi, de Ghislanzoni Cardoli, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Intini, Kessler, La Malfa, Lavagnini, Lisi, Manzini, Raffaella Mariani, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Menia, Miccichè, Molgora, Mondello, Moroni, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Pittelli, Possa, Prestigiaco, Ranieli, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Tuccillo, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Collè, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo,

Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Menia, Miccichè, Molgora, Mondello, Moroni, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Siniscalchi, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LOSURDO: « Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia » (5393);

COSSA: « Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 464, e disposizioni per la tutela del sottosuolo nazionale e delle acque prelevate da pozzi » (5394);

FANFANI ed altri: « Disposizione concernente la non applicabilità del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli avvocati » (5395);

ONNIS: « Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale, in materia di controlli eseguiti nei confronti della persona sottoposta agli arresti domiciliari » (5396);

ONNIS: « Modifiche all'articolo 333 del codice di procedura penale, in materia di utilizzabilità delle denunce anonime per finalità investigative » (5397).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 4 novembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3104-B. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione » (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (5382-B);

S. 3135. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali » (*approvato dal Senato*) (5398).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERROTTA ed altri: « Modifica all'articolo 13 della Costituzione, in materia di tutela del diritto alla riservatezza » (5182);

LUCCHESI e DEGENNARO: « Istituzione della Festa nazionale dei nonni » (5355) *Parere della XII Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

II Commissione (Giustizia):

FASSINO ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa » (5171) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIII e XIV;*

MESSA: « Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Guidonia Montecelio » (5353) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

LUCCHESI: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano » (5326) *Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta il 4 novembre 2004, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 25 ottobre 2004, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Claudio Burlando, nella qualità di ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*.

Trasmissione della Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 29 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto postelegrafonico (IPOST), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 274).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere del 18 ottobre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Milana ed altri n. 9/4489/236, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali e Titti De Simone n. 9/5150/16, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2004, concernente la stabilizzazione degli operai agricoli dell'università di Palermo.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 21 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alle risoluzioni in Assemblea Airaghi ed altri n. 6/00091, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 2004 e Zani ed altri n. 6/00092, accolta in parte dal Governo e approvata in parte nella medesima seduta, concernenti i lavori per il finanziamento e la realizzazione del piano delle reti transeuropee di trasporto.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 28 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », la relazione — per la parte di sua competenza — sullo stato di attuazione della citata legge n. 194 del 1978, contenente i dati preliminari dell'anno 2003 ed i dati definitivi dell'anno 2002 (doc. XXXVII, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di ottobre 2004 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 26 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui a decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Arnesano (Lecce), Diano D'Alba (Cuneo), Pereo

(Lecco), Marano Equo (Roma), Venafro (Isernia), Silius (Cagliari), Jonadi (Vibo Valentia), Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), Tiana (Nuoro) e di Stresa (Verbano Cusio Ossola).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, la

richiesta di parere parlamentare sullo schema di addendum n. 3 al contratto di programma 2001-2005 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ferrovie dello Stato Spa (424).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 dicembre 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3106 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2004, N. 240, RECANTE MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE DA PARTE DI CONDUTTORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO, NONCHÉ INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 (APPROVATO DAL SENATO) (5350)

(A.C. 5350 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 5350 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

considerato che:

la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5, la quale consente la conservazione in conto residui degli stanziamenti non utilizzati iscritti in bilancio per l'esercizio 2004 ai fini di un loro utilizzo nell'esercizio successivo, costituisce una deroga al principio, previsto dalla vigente disciplina contabile, dell'annualità del bilancio;

dal tenore letterale del testo non appaiono chiare le finalità per le quali viene consentito l'utilizzo dei predetti residui nell'esercizio successivo al 2004;

anche l'utilizzo di risorse stanziato nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri per finalità diverse da quelle connesse all'adempimento di obblighi internazionali costituisce una deroga alla disciplina contabile che può giustificarsi soltanto in casi eccezionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui gli accantonamenti dei fondi speciali indicati al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 5 presentano le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri previsti;

esprime

NULLA OSTA

nel presupposto che gli oneri derivanti dal provvedimento siano contenuti entro i limiti indicati nella clausola di copertura di cui all'articolo 5, comma 1 e che nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri sussistano le risorse necessarie per far fronte agli oneri connessi all'adempimento di obblighi internazionali.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.46, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.26, 3.28, 3.29, 3.30, 3.36, 3.37, 3.38, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.56, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.16, 6.20, 6.21, 6.24, 6.25, 6.26, 7.9, 8.1, 8.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5350 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;

c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1 possono essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le

esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali, sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti.

4. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità pre-

viste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare direttamente contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione di uno « sportello emergenza sfratti », provvede all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1 e al coordinamento delle iniziative ed inoltre all'erogazione:

a) del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, relativo alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e 4, sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a ciascun contratto stipulato, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario, e del concessionario e l'importo del canone da corrispondere;

b) del contributo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, relativi alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2, 5 e 6, a favore del locatore sulla base della domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario e del locatario e l'importo del canone da corrispondere.

8. L'erogazione di cui al comma 7 è disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del comma 7, agli istituti ivi contemplati è riconosciuto un compenso pari all'1 per cento del contributo da erogare in relazione a ciascun contratto stipulato.

ARTICOLO 3.

(Incentivi).

1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per ciascun contratto stipulato, a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.

2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, in unica soluzione, la somma determinata ai sensi dell'articolo 4 in conto canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma fissata all'articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica soluzione, la somma prevista dall'articolo 4. Ferma restando la corresponsione, da parte del conduttore, dell'importo del canone previsto dal precedente contratto di locazione, la predetta somma è corrisposta quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore. Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione, detratto l'importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente contratto di locazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, risulti inferiore alla somma indicata all'articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, ferma restando l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura del 70 per cento.

5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dall'imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, anche differenziando l'agevolazione in funzione delle diverse tipologie di contratto.

7. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 4.

(Misura del contributo).

1. In relazione alla dimensione demografica del comune in cui è sito l'alloggio oggetto del contratto sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 3 sono riconosciuti nella misura di:

a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;

b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;

c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

ARTICOLO 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 16.250 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.550 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) per l'anno 2004, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2006, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.169 migliaia di euro per l'anno 2006, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in

vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore).

1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004.

2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

ARTICOLO 7.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431).

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, successive modificazioni, dopo le parole: « i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 » sono inserite le seguenti: « nonché dell'articolo 5 ».

2. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: « 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6 ».

ARTICOLO 8.

(Efficacia).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, fino al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5350 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: « siano beneficiari » sono inserite le seguenti: « , anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari » e, dopo le parole: « differimenti e proroghe », sono

aggiunte le seguenti: « ovvero rientrano fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004 ».

All'articolo 2:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge »;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi 2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo così rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto »;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo comma »;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, anche se beneficiari delle misure di cui al presente articolo, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente ».

All'articolo 3, al comma 7, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2005 ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9,

e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno 2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'arti-

colo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « 31 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

al comma 3, dopo le parole: « al locatore » sono inserite le seguenti: « e allo sportello emergenza sfratti di cui all'articolo 2 ».

All'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore" ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — (Modifica dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392) — 1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

“ART. 56. — (Modalità per il rilascio). — 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che

tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2005 ».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — (Disposizioni finali). — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione ».

(A.C. 5350 — Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

Sopprimerlo.

1. 1. Vendola.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: più marcate.

* **1. 4.** Vendola, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: più marcate.

* **1. 9.** Lion, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: più marcate fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: condizioni di disagio abitativo e si applica nei confronti di tutti i conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio.

** **1. 2.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Banti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: più marcate fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: condizioni di disagio abitativo e si applica nei confronti di tutti i conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio.

** **1. 3.** Pistone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: più marcate fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: condizioni di disagio abitativo e si applica nei confronti di tutti i conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio.

** **1. 8.** Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: handicappati gravi aggiungere le seguenti: o soggetti gravemente malati o con figli minori o che appartengano a famiglie monoreddito.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) gli articoli 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 11. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: handicappati gravi aggiungere le seguenti: o minori.

1. 5. Vendola.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) abbiano subito sentenza di sfratto entro la data di entrata in vigore della presente legge.

1. 6. Vendola.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) siano in possesso di un reddito complessivo familiare inferiore al limite fissato per la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

1. 7. Vendola.

ART. 2.

(Misure).

Sopprimerlo.

2. 1. Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. – 1. Il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 30 aprile 2005.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è assegnato un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, oltre ai contratti previsti dalla legge n. 431 del 1998, possono stipulare con gli enti locali, in qualità di conduttori, contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi e contratti agevolati a canone concordato previsti dalla citata legge n. 431 del 1998.

2. 2. Sandri, Chianale, Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Dameri, Bandoli, Vianello, Piglionica.

Sopprimere il comma 1.

2. 3. Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono essere stipulati fino alla fine del comma, con le seguenti, si applicano le tipologie contrattuali previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

* **2. 6.** Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono essere stipulati fino alla fine del comma, con le seguenti, si applicano le tipologie contrattuali previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

* **2. 59.** Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: , oltre alle tipologie fino alla fine del comma 6, con le seguenti: contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare il contratto di cui al precedente comma con i rispettivi locatori o con qualsiasi proprietario d'immobile. A tali contratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Gli enti locali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, possono stipulare in qualità di conduttori i contratti di cui al comma 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso dell'utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati nelle predette forme contrattuali sono destinati, mediante concessione amministrativa della durata pari alla durata del contratto di locazione, ai soggetti di cui all'articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tali contratti si applica la disciplina della citata legge n. 431 del 1998.

Conseguentemente:

al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dei commi 3 e 4 *con le seguenti:* del comma 3;

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: ai commi 3 e *fino a:* agli enti locali *con le seguenti:* al comma 3 dell'articolo 2, è assegnato ai conduttori.

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 4, sostituire le parole: commi 4 e 5 *con le seguenti:* commi 2 e 3;

d) sopprimere il comma 5.

2. 4. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Villari, Banti, Abbondanzieri, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: , oltre alle tipologie fino alla fine del comma, con le seguenti: contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**** 2. 5.** Pistone, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: , oltre alle tipologie fino alla fine del comma, con le seguenti: contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**** 2. 50.** Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole:, 3, 4.

2. 45. Lion, Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 6.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 6.

2. 61. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 6.

*** 2. 7.** Pistone.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 6.

*** 2. 8.** Vendola.

Sopprimere il comma 2.

2. 9. Vendola.